

# Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)

dell'8 marzo 2002 (Stato 1° luglio 2008)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 20 capoverso 2, 23 capoverso 2, 24 capoversi 2 e 4, 27 capoversi 2 e 3 della legge del 5 ottobre 2001<sup>1</sup> sul design (legge sul design);  
visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995<sup>2</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale,

*ordina:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Competenza

<sup>1</sup> L'esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla legge sul design e dalla presente ordinanza spetta all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto).

<sup>2</sup> L'esecuzione degli articoli 46–49 della legge sul design e degli articoli 37–40 della presente ordinanza spetta all'Amministrazione federale delle dogane.

### Art. 2 Termini

Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

### Art. 3 Lingue

<sup>1</sup> Le domande e la documentazione inviate all'Istituto devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera.

<sup>2</sup> Dei documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale l'Istituto può esigere una traduzione e un'attestazione dell'esattezza di quest'ultima. Se, nonostante ingiunzione, la traduzione o l'attestazione non è fornita, l'Istituto non tiene conto del documento.

RU 2002 1122

<sup>1</sup> RS 232.12

<sup>2</sup> RS 172.010.31

**Art. 4** Rappresentante in caso di più depositanti o titolari di un design

<sup>1</sup> Qualora più persone siano depositanti del medesimo design o titolari del medesimo diritto di design, l'Istituto ingiunge loro di designare un rappresentante comune.

<sup>2</sup> Fintanto che non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del diritto devono agire in comune nei confronti dell'Istituto.

**Art. 5** Procura

Se un depositante o un titolare del diritto si fa rappresentare davanti all'Istituto, oppure deve farsi rappresentare per legge, l'Istituto può esigere una procura scritta.

**Art. 6** Firma

<sup>1</sup> Le domande e la documentazione devono essere firmate.

<sup>2</sup> Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, l'originaria data di presentazione è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'Istituto.

<sup>3</sup> La firma sulla domanda di registrazione non è necessaria. L'Istituto può designare altri documenti per i quali non sia necessaria la firma.

**Art. 7<sup>3</sup>** Comunicazione elettronica

<sup>1</sup> L'Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.

<sup>2</sup> Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

**Capitolo 2: Deposito e registrazione****Sezione 1: Procedura di registrazione****Art. 8** Deposito

Per il deposito va utilizzato il modulo ufficiale o un modulo privato ammesso dall'Istituto.

**Art. 9** Domanda di registrazione

<sup>1</sup> Nella domanda di registrazione figurano:

- a. la richiesta di registrazione del design;
- b. il cognome e il nome o la ragione sociale così come l'indirizzo del depositante;
- c. il numero dei design contenuti nel deposito;

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

- d. un numero d'ordine per ogni design depositato;
  - e. almeno una raffigurazione per ogni design depositato;
  - f. l'indicazione dei prodotti ai quali è destinato il design;
  - g. i cognomi e l'indirizzo della persone che hanno creato il design.
- <sup>2</sup> Eventualmente la domanda di registrazione va completata con:
- a. il cognome e l'indirizzo del rappresentante;
  - b. la dichiarazione di priorità giusta l'articolo 23 della legge sul design;
  - c. la richiesta del differimento della pubblicazione giusta l'articolo 26 capoverso 1 della legge sul design;
  - d. una descrizione di 100 parole al massimo del design giusta l'articolo 19 capoverso 4 della legge sul design: il testo deve poter essere letto meccanicamente.

<sup>3</sup> Nel caso in cui il design sia bidimensionale (disegno) e sia stato chiesto il differimento della pubblicazione giusta l'articolo 26 della legge sul design, si può inviare un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione (art. 19 cpv. 3 della legge sul design).

<sup>4</sup> Le raffigurazioni sono liberate per la pubblicazione dopo il quinto giorno lavorativo a contare dal ricevimento della domanda di registrazione, sempre che nel frattempo non sia pervenuta all'Istituto una domanda di differimento della pubblicazione.

**Art. 10** Esigenze relative alle raffigurazioni del design e al peso e dimensioni di un deposito cumulativo

<sup>1</sup> Le raffigurazioni del design devono essere idonee alla riproduzione.

<sup>2</sup> Un deposito cumulativo, indipendentemente dal numero dei design così depositati, non può superare i 5 kg di peso e la dimensione di 30 cm in qualsiasi direzione.

**Art. 11** Dichiarazione di priorità e attestato di priorità

<sup>1</sup> La dichiarazione per rivendicare la priorità conformemente alla Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883<sup>4</sup> per la protezione della proprietà industriale (dichiarazione di priorità) comprende le seguenti indicazioni:

- a. la data del primo deposito;
- b. il Paese nel quale è avvenuto il primo deposito;
- c. i Paesi per i quali è avvenuto il primo deposito.

<sup>2</sup> La dichiarazione di priorità può riferirsi a più primi depositi.

<sup>4</sup> RS 0.232.01/.04

<sup>3</sup> L'attestato di priorità consiste in un'attestazione sul primo deposito rilasciata dalla competente autorità e contiene l'indicazione del numero di deposito e di registrazione del design. Può essere presentato in lingua inglese.

#### **Art. 12** Estinzione del diritto di priorità

Il diritto di priorità si estingue se:

- a. la dichiarazione di priorità non è consegnata al momento del deposito del design;
- b. l'attestato di priorità non è fornito entro il termine fissato dall'Istituto.

#### **Art. 13<sup>5</sup>** Attestato di priorità per primi depositi svizzeri

Su domanda, l'Istituto rilascia l'attestato di priorità relativo a un primo deposito svizzero.

#### **Art. 14** Data di deposito e di presentazione

<sup>1</sup> La data di deposito corrisponde al giorno in cui è presentata la documentazione menzionata nell'articolo 19 capoverso 1 della legge sul design.

<sup>2</sup> Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui la Posta svizzera consegna l'invio all'Istituto.

#### **Art. 15** Esame formale

<sup>1</sup> Se la domanda di registrazione non adempie i requisiti formali di cui all'articolo 19 capoverso 1 e all'articolo 20 della legge sul design, nonché agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, l'Istituto concede al depositante un termine per completare o correggere la domanda.

<sup>2</sup> Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l'Istituto non entra affatto nel merito della domanda di registrazione o vi entra soltanto parzialmente.

#### **Art. 16** Esame materiale

<sup>1</sup> Se vi è un motivo di esclusione giusta l'articolo 4 lettere a, d o e della legge sul design, l'Istituto concede al depositante un termine per avviare alla mancanza.

<sup>2</sup> Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l'Istituto respinge completamente o parzialmente la domanda di registrazione.

#### **Art. 17** Emolumento di registrazione

<sup>1</sup> Entro il termine fissato dall'Istituto, va pagato l'emolumento di registrazione (art. 19 cpv. 2 della legge sul design).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481).

<sup>2</sup> L' emolumento di registrazione si compone:

- a. dell' emolumento di base;
- b. eventualmente dell' emolumento per la pubblicazione;
- c. e d ...<sup>6</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Qualora la registrazione debba essere pubblicata dopo la scadenza del differimento, prima della pubblicazione va pagato l' emolumento per la pubblicazione.<sup>8</sup>

#### **Art. 18** Registrazione e pubblicazione

<sup>1</sup> Se non vi sono motivi di rigetto o di non entrata nel merito della domanda e se gli emolumenti prescritti sono stati pagati, l' Istituto iscrive il design nel registro e pubblica la registrazione, sempre che non sia stato chiesto un differimento della pubblicazione.

<sup>2</sup> Rilascia al titolare del diritto un attestato di registrazione.

#### **Art. 19** Pubblicazione dopo il differimento

<sup>1</sup> Prima della scadenza del differimento della pubblicazione, l' Istituto può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di pagare l' emolumento per la pubblicazione.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Nel caso in cui per un design bidimensionale (disegno) sia stato chiesto il differimento della pubblicazione giusta l' articolo 26 della legge sul design e presentato un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione, l' Istituto può, prima della scadenza del differimento, ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di inviare almeno una raffigurazione del design.<sup>10</sup>

<sup>3</sup> Trattandosi di depositi cumulativi (art. 20 della legge sul design), dopo la scadenza del differimento della pubblicazione è possibile chiedere che la protezione sia mantenuta soltanto per singoli design.

<sup>4</sup> Se l' emolumento per la pubblicazione non è pagato entro l' ultimo giorno del differimento o se entro i due mesi che precedono la scadenza del differimento non vengono inviate le necessarie raffigurazioni, l' Istituto cancella la registrazione.

<sup>6</sup> Abrogata dal n. I dell' O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4481).

<sup>7</sup> Abrogata dal n. I dell' O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4481).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell' O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4481).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell' O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4481).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell' O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4481).

## Sezione 2: Rinnovo del periodo di protezione

**Art. 20**<sup>11</sup> Comunicazione concernente la scadenza del periodo di protezione

Prima della scadenza del periodo di protezione, l'Istituto può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza e la possibilità di un rinnovo del periodo di protezione. L'Istituto può inviare tali comunicazioni anche all'estero.

**Art. 21** Procedura

<sup>1</sup> La domanda di rinnovo va presentata all'Istituto entro i dodici mesi che precedono la scadenza del periodo di protezione, ma in ogni caso entro sei mesi dopo la scadenza.

<sup>2</sup> Trattandosi di depositi cumulativi (art. 20 della legge sul design), il rinnovo del periodo di protezione può essere limitato a singoli design. In tal caso, occorre indicare esattamente per quali design è chiesto il rinnovo.

<sup>3</sup> L'emolumento per il rinnovo va pagato entro i termini di cui al capoverso 1. Se il pagamento dell'emolumento avviene dopo la scadenza del periodo di protezione, va pagato un emolumento supplementare.

<sup>4</sup> Il rinnovo ha effetto alla scadenza del precedente periodo di protezione.

<sup>5</sup> L'Istituto rilascia al titolare del diritto un attestato che conferma il rinnovo del periodo di protezione.

## Capitolo 3: Fascicolo e registro

### Sezione 1: Fascicolo

**Art. 22** Contenuto

<sup>1</sup> L'Istituto tiene un fascicolo nel quale figurano lo svolgimento della procedura di registrazione e tutte le iscrizioni nel registro.

<sup>2</sup> I documenti di prova che rendono pubblici segreti di fabbricazione o d'affari oppure contengono altre indicazioni sulle quali il depositante ha un legittimo interesse alla tutela del segreto sono conservati separatamente su domanda. Tale fatto è menzionato nel fascicolo.<sup>12</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4481).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4481).

<sup>13</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

**Art. 23** Consultazione degli atti

<sup>1</sup> Prima dell'iscrizione del design nel registro e durante il periodo del differimento della pubblicazione, il fascicolo può essere consultato:

- a. dal depositante e dal suo rappresentante;
- b. dalle persone che comprovano che il depositante rimprovera loro di ledere il diritto sul design depositato o le mette in guardia da una tale lesione;
- c. da altre persone con il consenso esplicito del depositante o del suo rappresentante.

<sup>2</sup> Le persone menzionate nel capoverso 1 possono consultare anche gli atti delle domande di registrazione che sono state ritirate o respinte oppure sulle quali l'Istituto non è entrato nel merito.

<sup>3</sup> Dopo l'iscrizione del design nel registro, sempre che la pubblicazione non sia stata differita, chiunque può consultare il fascicolo.

<sup>4</sup> Circa la consultazione dei documenti di prova conservati separatamente giusta l'articolo 22 capoverso 2 decide l'Istituto dopo aver sentito il titolare del diritto.

<sup>5</sup> ...<sup>14</sup>

**Art. 24** Conservazione degli atti

<sup>1</sup> L'Istituto conserva, per cinque anni dopo la cancellazione, l'originale o la copia degli atti di iscrizioni nel registro completamente cancellate.

<sup>2</sup> Conserva, per cinque anni dopo il ritiro, dopo il rigetto o dopo la non entrata nel merito, l'originale o la copia degli atti delle domande di registrazione che sono state ritirate o respinte o sulle quali l'Istituto non è entrato nel merito.

<sup>3</sup> ...<sup>15</sup>

<sup>4</sup> Su domanda, l'Istituto restituisce al titolare del diritto, una volta scaduto il termine di conservazione, le raffigurazioni e gli esemplari del design presentati. La domanda va presentata entro due mesi dalla scadenza del termine di conservazione.<sup>16</sup>

**Sezione 2: Registro****Art. 25** Contenuto del registro

<sup>1</sup> L'iscrizione del design nel registro contiene:

- a. il numero di deposito;
- b. la data di deposito;

<sup>14</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4481).

<sup>15</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4481).

- c. il cognome e il nome o la ragione sociale così come l'indirizzo del titolare del diritto;
  - d. il cognome e l'indirizzo di un eventuale rappresentante;
  - e. il cognome della persona che ha creato il design;
  - f. le indicazioni dei prodotti ai quali è destinato il design;
  - g. un numero d'ordine per ogni design depositato;
  - h. le riproduzioni del design;
  - i. la data di registrazione;
  - j. la data di pubblicazione.
- <sup>2</sup> La registrazione è eventualmente completata da:
- a. indicazioni sulla rivendicazione di una priorità giusta gli articoli 22 e 23 della legge sul design;
  - b. l'indicazione che la pubblicazione è stata differita;
  - c. una descrizione del design.
- <sup>3</sup> Nel registro sono inoltre iscritti:
- a. il rinnovo del periodo di protezione, con l'indicazione della data a partire dalla quale il rinnovo ha effetto;
  - b. la cancellazione completa o parziale dell'iscrizione nel registro, con l'indicazione del motivo;
  - c. il trasferimento totale o parziale del diritto di design;
  - d. la concessione di una licenza o sublicenza, con l'indicazione del cognome e nome o della ragione sociale così come dell'indirizzo della persona cui è concessa la licenza (titolare della licenza) e, se è il caso, con l'indicazione che si tratta di una licenza esclusiva o, nel caso di una licenza parziale, con l'indicazione dei diritti derivanti dalla licenza;
  - e. l'usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul design;
  - f. le restrizioni della facoltà di disporre decise dal giudice e da autorità preposte alle procedure esecutive;
  - g. le modifiche concernenti le indicazioni registrate.
- <sup>4</sup> L'Istituto vi può iscrivere altre indicazioni d'interesse pubblico.
- <sup>5</sup> ...<sup>17</sup>

**Art. 26** Consultazione del registro ed estratti

<sup>1</sup> Fatte salve le registrazioni la cui pubblicazione è differita, il registro può essere consultato da chiunque.

<sup>17</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5023).



<sup>2</sup> Su domanda, l'Istituto fornisce informazioni sul contenuto del registro e ne rilascia estratti.

<sup>3</sup> ...<sup>18</sup>

### **Sezione 3: Modifiche nella registrazione del design**

#### **Art. 27** Trasferimento

<sup>1</sup> La domanda di registrazione del trasferimento va presentata dal precedente titolare del diritto o dalla persona che ha acquistato il diritto di design (acquirente).

<sup>2</sup> Essa comprende:

- a. una dichiarazione esplicita del precedente titolare del diritto o un altro documento sufficiente dal quale risulti che il diritto di design è trasferito interamente o parzialmente all'acquirente;
- b. il cognome e il nome o la ragione sociale così come l'indirizzo dell'acquirente ed eventualmente del suo rappresentante.

#### **Art. 28** Licenza

<sup>1</sup> La domanda di registrazione di una licenza va presentata dal titolare del diritto o dal titolare della licenza.

<sup>2</sup> Essa comprende:

- a. una dichiarazione esplicita del titolare del diritto o un altro documento sufficiente dal quale risulti che il titolare del diritto concede al titolare della licenza l'uso del design;
- b. il cognome e il nome o la ragione sociale così come l'indirizzo del titolare della licenza;
- c. eventualmente la richiesta che la licenza sia registrata come licenza esclusiva;
- d. in caso di licenza parziale, l'indicazione dei diritti oggetto della licenza.

<sup>3</sup> Per la registrazione di una sublicenza, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia. Inoltre deve essere comprovato che il titolare della licenza è autorizzato a concedere sublicenze.

#### **Art. 29** Altre modifiche nel registro

L'Istituto, in base a una relativa dichiarazione del titolare del diritto o a un altro documento sufficiente, registra:

<sup>18</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4481).

- a. l'usufrutto e la costituzione in pegno del diritto di design;
- b. le modifiche fondate su una sentenza giudiziaria esecutiva o su un provvedimento d'esecuzione, così come le restrizioni alla facoltà di disporre decise dal giudice o da autorità preposte alle procedure esecutive;
- c. le modifiche che concernono indicazioni registrate.

#### **Art. 30** Cancellazione di diritti di terzi

Su domanda, l'Istituto cancella il diritto registrato in favore di terzi qualora il titolare di tale diritto presenti un'esplicita dichiarazione di rinuncia o un altro documento sufficiente.

#### **Art. 31** Rettifiche

<sup>1</sup> Su domanda, le registrazioni errate sono rettificata.

<sup>2</sup> Se l'errore è imputabile a una svista dell'Istituto, la rettifica avviene d'ufficio.

#### **Art. 32**

<sup>1</sup> ...<sup>19</sup>

<sup>2</sup> e <sup>3</sup> ...<sup>20</sup>

#### **Art. 33**<sup>21</sup>

### **Sezione 4: Cancellazione del design**

#### **Art. 34**

<sup>1</sup> ...<sup>22</sup>

<sup>2</sup> Se la domanda di cancellazione del design si fonda su una sentenza giudiziaria, occorre allegare una copia della sentenza con un attestato secondo il quale essa è passata in giudicato.<sup>23</sup>

<sup>3</sup> L'Istituto cancella di moto proprio un design quando:

- a. non viene rinnovata la registrazione;
- b. non vengono pagati gli emolumenti previsti per la registrazione o per il rinnovo del periodo di protezione;
- c. in caso di pubblicazione differita non vengono fornite raffigurazioni.

<sup>19</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

<sup>20</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4481).

<sup>21</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4481).

<sup>22</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5023).

<sup>4</sup> Nei casi di cancellazione giusta il capoverso 3, l'Istituto informa il titolare del diritto.

<sup>5</sup> La cancellazione di un design è esente da emolumenti.

## Capitolo 4: Pubblicazioni dell'Istituto

### Art. 35 Oggetto delle pubblicazioni

L'Istituto pubblica, fatto salvo il differimento della pubblicazione:

- a. la registrazione del design, con le indicazioni giusta l'articolo 25 capoversi 1 lettere a–h e 2;
- b. le indicazioni giusta l'articolo 25 capoversi 3 e 4, sempre che la loro pubblicazione appaia opportuna.

### Art. 36<sup>24</sup> Organo di pubblicazione

<sup>1</sup> L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.

<sup>2</sup> Su domanda e previo rimborso delle spese, l'Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

## Capitolo 5: Intervento dell'Amministrazione delle dogane

### Art. 37<sup>25</sup> Campo d'applicazione

L'Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all'asportazione da esso di oggetti prodotti illecitamente.

### Art. 38<sup>26</sup> Domanda d'intervento

<sup>1</sup> Il titolare del diritto o il titolare della licenza legittimato ad agire (richiedente) deve presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane.

<sup>2</sup> La domanda rimane valida per due anni, qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

### Art. 39 Trattenuta degli oggetti

<sup>1</sup> In caso di trattenuta, l'ufficio doganale custodisce esso stesso gli oggetti contro pagamento di una tassa oppure li fa custodire da terzi a spese del richiedente.

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5023).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549).

<sup>2</sup> Comunica al richiedente il nome e l'indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all'estero degli oggetti ritenuti.<sup>27</sup>

<sup>3</sup> Se già prima della scadenza del termine giusta l'articolo 48 capoverso 2 o 3 della legge sul design è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, gli oggetti sono immediatamente liberati.

**Art. 39a<sup>28</sup>** Campioni

<sup>1</sup> Il richiedente può chiedere la consegna o l'invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece di campioni l'Amministrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie degli oggetti ritenuti, se queste ne consentono l'esame.

<sup>2</sup> La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione degli oggetti, direttamente all'ufficio doganale che trattiene gli oggetti.

**Art. 39b<sup>29</sup>** Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprietario degli oggetti della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l'inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato.

<sup>2</sup> Qualora l'Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare gli oggetti ritenuti, per stabilire il momento dell'esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.

**Art. 39c<sup>30</sup>** Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione degli oggetti

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell'articolo 48 capoverso 1 della legge sul design. Allo scadere di tale termine l'Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane distrugge i campioni.

<sup>2</sup> Invece di prelevare campioni essa può fotografare gli oggetti distrutti, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549).

<sup>28</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549).

<sup>29</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549).

<sup>30</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549).

**Art. 40<sup>31</sup>** Emolumenti

Gli emolumenti per l'intervento dell'Amministrazione delle dogane sono retti dall'ordinanza del 4 aprile 2007<sup>32</sup> sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.

**Capitolo 6: Disposizioni finali****Art. 41** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 27 luglio 1900<sup>33</sup> sui disegni e modelli industriali è abrogata.

**Art. 42** Modifica del diritto vigente

Il diritto vigente è modificato secondo quanto disposto nel testo qui allegato.

**Art. 43** Disposizione transitoria sui termini in corso

I termini fissati dall'Istituto e in corso il giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.

**Art. 43<sup>a</sup>**<sup>34</sup>**Art. 44** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2549).

<sup>32</sup> RS **631.035**

<sup>33</sup> [CS **2** 885; RU **1956** 874, **1962** 481, **1968** 619, **1972** 2277, **1977** 1994, **1995** 1789 5161, **1996** 1340]

<sup>34</sup> Introdotto n. I dell'O del 18 ott. 2006 (RU **2006** 4481). Abrogato dal n. I dell'O del 14 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1895).

*Allegato*  
(art. 42)

## **Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 26 aprile 1993<sup>35</sup> sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo)**

*Art. 7 lett. g*

...

*Art. 11*

...

### **2. Ordinanza del 19 ottobre 1977<sup>36</sup> relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)**

*Art. 6*

...

*Art. 108 cpv. 1*

...

*Art. 109 cpv. 1, secondo periodo*

...

*Art. 121 cpv. 2, secondo periodo*

...

<sup>35</sup> RS 231.21. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

<sup>36</sup> RS 232.141. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

**3. Ordinanza dell'11 maggio 1977<sup>37</sup> sulla protezione delle varietà**

*Art. 40 cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 2 e 3*

...

<sup>37</sup> RS **232.161**. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

